

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° novembre 1994 sono istituiti corsi di alta formazione di dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale, di durata biennale.

2. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro il 31 luglio 1994.

3. Il programma formativo e l'organizzazione dei corsi sono oggetto di specifiche convenzioni, da stipularsi entro il 30 settembre 1994 tra il Ministro della sanità e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzioni universitarie o idonee istituzioni private. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e le istituzioni universitarie possono utilizzare per l'organizzazione dei corsi, mediante specifiche convenzioni, istituzioni universitarie, di ricerca o di formazione superiore, pubbliche e private, anche tra loro consorziate o collegate. L'idoneità delle istituzioni private è verificata da una apposita commissione scientifica nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quale fanno parte esperti in discipline attinenti all'organizzazione e all'amministrazione sanitarie e alla metodologia didattica.

4. Agli oneri relativi al presente articolo si fa fronte per un importo non superiore a lire 1 miliardo per anno con i fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli BIONDI

94G0462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 aprile 1994, n. 420.

Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione dei pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Ritenuto di non poter aderire ai rilievi pregiudiziali del Consiglio di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, nonché dalla deliberazione in data odierna; tenuto altresì conto che i rilievi stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «Ministero», il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Opere soggette a concessione

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette a concessione da parte del Ministero la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel è assimilabile agli oli minerali.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione

1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero disciplinerà le modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione e specificherà il contenuto delle stesse nonché i documenti che dovranno essere allegati.

Art. 4.

Procedura per il rilascio di concessione

1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2.

Il parere del Ministero delle finanze è vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di

vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, per le attività a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilità espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. A tal fine il comitato è integrato da un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, un funzionario tecnico designato dalla regione e un esperto indicato dal Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.

6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanità esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).

7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non è previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia dà comunicazione alla regione.

8. Il comune esprime una valutazione di conformità dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformità verrà richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilità del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verrà tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilità del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedurali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti. Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.

10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione

sione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

11. Il Ministero può concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilità del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.

Art. 5.

Opere soggette ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali stabilita nel decreto di concessione relativo ad uno stabilimento esistente, di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, nonché le opere di cui all'art. 2, lettere c) e d), di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero individua con proprio decreto tutte le opere minori non specificate all'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per le quali, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, è sufficiente l'autorizzazione da parte del Ministero senza richiesta di pareri preventivi alle altre amministrazioni o enti.

3. Nel medesimo decreto di cui al comma 2 sono indicati gli elementi che devono essere contenuti nelle relative domande, i termini per l'adozione dei relativi provvedimenti finali e le semplificazioni procedurali, ivi compresi gli eventuali casi di autorizzazione tacita per mero decorso del termine, di inizio di attività a seguito di denuncia, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i casi di esenzione dal collaudo di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 6.

Procedure per il rilascio di autorizzazione

1. Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta giorni il parere del Ministero delle finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui ai commi da 3 a 8 del precedente art. 4. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4, con i termini ridotti di un terzo.

3. Il Ministero può concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione

comune di fasi del procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di indisponibilità del suolo previsto dal comma 8 dell'art. 4, entro sette mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.

Art. 7.

Soppressione della commissione petrolifera

1. È soppressa la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953 e successive modificazioni.

Art. 8.

Termini dei procedimenti

1. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 9.

Autorizzazione per inizio lavori

1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all'art. 2 o del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5, completata la fase istruttorie, il Ministero, su richiesta dell'interessato, può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione o di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), nonché delle installazioni di gas naturali liquefatti (G.N.L.).

2. Ultimati i lavori di costruzione, il Ministero può autorizzare un periodo di prova semestrale, eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.

Art. 10.

Esercizio provvisorio

1. Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate.

2. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero.

3. Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale liquefatto.

Art. 11.

Collaudo

1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione.

2. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell'art. 4 della legge 10 marzo 1986, n. 61.

3. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato.

4. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche disciplinate.

Art. 12.

Competenza dei prefetti

1. Restano salve le competenze dei prefetti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 327 e 2 febbraio 1973, n. 7, per il rilascio della concessione relativa ai depositi di gas di petrolio liquefatti, e di quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, per il rilascio dell'autorizzazione relativa ai depositi di oli minerali.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche alle domande pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, ancorché la relativa istruttoria sia stata completata. Ove l'istruttoria non sia stata completata, per i pareri non ancora pervenuti a tale data, il termine di cui all'art. 4 comma 9 e all'art. 6 comma 2 decorre dal primo sollecito formulato ai sensi delle nuove disposizioni.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il riesame dei procedimenti istruttori ancora in corso è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Da tale scadenza decorrono in ogni caso i termini di cui all'art. 4, comma 12, ed all'art. 6, comma 4.

Art. 14.

Abrogazione e modificazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate.

2. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ai fini delle concessioni e delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, deve intendersi modificato nel senso che le stesse sono rilasciate sentita la regione interessata, nonché, limitatamente alle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

3. Limitatamente alle procedure di concessione e di autorizzazione disciplinate dal presente regolamento, non si applicano le norme che prevedono l'acquisizione del parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, di cui all'art. 49 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 15.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... (omissis).

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti).

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti.

«Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).

(Omissis)

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La concessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge n. 9/1991 reca «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

— Il regio decreto-legge n. 1741/1933 reca «Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 1933).

— Il regio decreto n. 1303/1934 reca «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui».

Nota all'art. 2

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 9/1991 è il seguente:

«Art. 16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori). — 1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste»

Note all'art. 4

— Il testo dell'art. 44 del regio decreto n. 1303/1934 è il seguente:

«Art. 44. — Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di oli minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.

Sono costieri quelli impiantati nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il riferimento o la scarica dei liquidi petroliferi.

Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di oli minerali e di carburanti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 reca «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982) Il testo dell'art. 20 è il seguente:

«Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi). — Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;

tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenza delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore».

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 è il seguente:

«Art. 9 (*Nuove attività industriali*). — 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel capo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 o, della dichiarazione a norma dell'art. 6 del presente decreto.

2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali.

4. La perizia giurata deve attestare:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 1.

5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 19, entro il termine di cui al comma 3, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.

6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'art. 216 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio della autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata».

— Il testo degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:

a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell'impianto in altra località».

«Art. 17. — 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4».

Il testo dell'art. 216 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

«Art. 216. — Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni..

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 8000 a 80.000».

— La legge n. 319/1976 reca «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 1976).

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 9/1991 è il seguente:

«Art. 2 (*Valutazione di impatto ambientale*). — 1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— Il testo dell'art. 2, commi 12 e 13 della legge n. 537/1993 è il seguente:

«12. Il comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti».

13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi»

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5».

Note all'art. 5

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 9/1991, si vedano le precedenti note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 537/1993 è il seguente:

«10. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento

di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 si vedano le precedenti note all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Il decreto ministeriale n. 329/1993 reca «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992).

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 61/1986 è il seguente:

«Art. 4. — Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge 19 maggio 1982, n. 308».

Note all'art. 12:

— La legge n. 327/1958 reca «Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 16 aprile 1958).

— La legge n. 7/1973 reca «Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole».

— La legge n. 460/1965 reca «Norme per l'attribuzione ai prefetti della competenza in materia di deposito di oli minerali».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Il testo degli articoli 13, 14, 16, 19, 22, 23, 28, 41 e 46 del regio decreto n. 1303/1934 è il seguente:

«Art. 13. — La domanda di concessione di cui all'articolo precedente deve essere stesa su carta da bollo ed essere indirizzata al Ministero delle corporazioni.

In essa devono indicarsi:

a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattasi di società, deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elementi circa la capacità tecnica e le disponibilità finanziarie del richiedente;

c) la natura ed il processo delle lavorazioni che si intendono effettuare;

d) la località dove il richiedente intenda di costruire lo stabilimento;

e) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sarà costruito l'opificio;

f) la distanza dell'impianto dalla più vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalle case di abitazione, scuole, ospedali, monumenti nazionali, e da tutti gli altri fabbricati esterni definiti nelle norme di sicurezza di cui all'art. 23 della legge, nonché dal confine del pubblico demanio marittimo o dei corsi o canali di acqua destinati alla navigazione marittima; infine l'altezza dei singoli fabbricati e dei serbatoi;

g) la qualità, la quantità e possibilmente la provenienza delle materie prime che saranno introdotte annualmente nello stabilimento per essere lavorate;

h) la qualità e la quantità dei prodotti derivati che si prevede di ottenere;

i) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali sarà custodita la scorta di riserva di materie prime e di prodotti petroliferi-derivati;

l) la quantità annuale approssimativa dei prodotti derivati che intende esportare;

m) i modi ed i mezzi di collocamento dei prodotti ottenuti.

Qualora gli opifici debbano sottoporre a lavorazione, contemporaneamente o disgiuntamente, materie prime di provenienza estera e materie prime di origine nazionale, devono indicarsi, agli effetti dell'art. 8 della legge, i mezzi ed i modi per assicurare la separazione delle due lavorazioni».

«Art. 14. — La domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa atta a far conoscere i processi e le fasi di lavorazione, da una relazione economica indicante il preventivo di costo dell'impianto, dalla planimetria generale della località nella quale sorgerà lo stabilimento e dai piani dei vari impianti. La relazione tecnica deve indicare le percentuali di rendimento che si presumono di ottenere dalle materie prime.

Le planimetrie e i piani illustrativi devono essere redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni e devono fornire tutte le indicazioni che il Ministero stesso riterrà necessarie.

La domanda di concessione con relative relazioni, planimetrie e piani, deve essere esibita in quattro esemplari, di cui due debitamente bollati».

«Art. 15. — Gli impianti devono avere una potenzialità sufficiente ad assicurare con regolarità la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al fine di accertare l'effettiva potenzialità degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facoltà di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi.

Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potrà mai discendere al di sotto della metà della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese è concesso di trattare».

«Art. 16. — La concessione di cui all'art. 4 della legge è accordata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge stessa e della Commissione suprema di Difesa agli effetti dell'art. 5, lettera a), della legge.

La concessione predetta avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di concessione.

Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il Ministro delle corporazioni ne darà comunicazione a quello per le finanze».

«Art. 19. — Gli impianti ed il processo di lavorazione, in base ai quali fu accordata la concessione, non possono essere variati dal concessionario, né durante il periodo di costruzione, né durante il periodo di esercizio dell'opificio, salva preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti».

«Art. 22. — Per potere ottenere la concessione di impiantare o gestire un deposito, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti, e di carburanti in genere, gli interessati devono presentare al Ministero delle corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti:

a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattasi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;

b) lo scopo per il quale viene richiesta la concessione;

c) la località dove il richiedente intende di eseguire l'impianto;

d) la capacità in metri cubi il tipo e la destinazione di ciascun serbatoio;

e) la quantità, espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti nei magazzini, fabbricati, tettoie, ecc.;

f) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sarà eseguito l'impianto;

g) la struttura dei fabbricati e le modalità per la relativa sicurezza;

h) la distanza dell'impianto dalla più vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalla più vicina casa di abitazione, dal confine del pubblico demanio marittimo o dai corsi e canali di acqua destinati alla navigazione marittima, nonché l'altezza dei singoli fabbricati e serbatoi.

Per i macchinari e materiali che saranno impiegati nell'impianto del deposito deve essere indicato se essi sono di fabbricazione nazionale od estera.

La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito costiero deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, dalla planimetria generale e dai piani illustrativi redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle corporazioni.

La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito interno deve essere corredata da una succinta relazione tecnica, da un disegno dell'impianto e da una carta topografica alla quale possa rilevarsi l'ubicazione del deposito rispetto alla zona circostante.

La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un distributore automatico di carburanti deve indicare, oltre gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del presente articolo, la distanza del progettato impianto dal più vicino distributore di carburanti, nonché gli estremi di approvazione dell'apparecchio automatico da parte del Ministero dell'interno e del competente Ufficio di verifica metrica; deve altresì indicare se detto apparecchio è di fabbricazione nazionale od estera.

La domanda di concessione per impianti di depositi costieri o interni con relative relazioni, planimetria e piani, deve essere esibita in triplice esemplare, di cui due debitamente bollati

La domanda di concessione per impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti deve essere esibita in unico esemplare»

«Art. 23 Le concessioni per impianto o gestione di depositi di oli minerali, con o senza serbatoi, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono accordate con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 15 della legge e, dove occorra, della Commissione suprema di difesa

La durata della concessione sarà stabilita nel decreto summenzionato, nel quale sarà indicato altresì il termine entro il quale il concessionario è tenuto a porre in esercizio il deposito o l'apparecchio

La concessione avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole contenute nell'atto di concessione

E consentito esclusivamente al Ministero delle corporazioni il rilascio di permessi provvisori per impianti di depositi o di apparecchi di distribuzione automatica, a qualunque uso destinati».

«Art. 28 — Al concessionario di depositi di oli minerali o di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti è fatto divieto di destinare i singoli serbatoi a prodotti petroliferi diversi da quelli per i quali sia stata rilasciata la concessione, salva espressa autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

E fatto altresì divieto al concessionario di apportare variazioni di qualsiasi natura ai piani in base ai quali fu accordata la concessione, senza la preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti»

«Art. 41 — I concessionari di cui agli articoli 4 e 11 della legge non possono iniziare la gestione dei propri impianti prima che questi non siano definitivamente collaudati e verificati dagli organi che saranno designati di volta in volta nei decreti di concessione

Copia del verbale di collaudo o di verifica, da cui risultino gli estremi della concessione di cui agli articoli 4 e 11 della legge, deve essere trasmessa, a cura degli organi che eseguono il collaudo o la verifica, al Ministero delle corporazioni.

Qualora dalla Commissione suprema di difesa sia richiesta la partecipazione al collaudo delle opere anche dell'Autorità militare, questa deve essere tempestivamente avvisata».

«Art. 46. — Il Ministero delle corporazioni, dopo il preliminare esame delle domande di concessione per impianto di opifici di lavorazione, di depositi di oli minerali, ovvero di distributori di carburanti, trasmette copia delle istanze stesse alle amministrazioni ed agli enti cui compete, a norma di legge o di regolamento, il rilascio di nulla osta o benestare

Copia della istanza, con i relativi progetti, per le concessioni di cui al precedente comma, sarà pure trasmessa al Ministero delle comunicazioni per il suo benestare, quando si tratti di stabilimenti o di depositi interni collegati al mare o a corsi d'acqua e canali destinati alla navigazione marittima, mediante tubazioni fisse o volanti

Detti enti e amministrazioni devono far conoscere al Ministero stesso, entro il termine di un mese, le determinazioni di propria competenza

La determinazione del podestà deve riflettere la ubicazione dell'impianto, le eventuali condizioni cui lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale ed alla occupazione del suolo comunale. La determinazione negativa deve essere motivata»

— Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, si vedano le precedenti note all'art. 4

— Il testo dell'art. 49 del regio decreto n. 773/1931 è il seguente.

«Art. 49 (art. 48 T.U. 1926). — Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza»

94G0369

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 giugno 1994.

Integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantotto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Trivento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantotto parrocchie costituite nella diocesi di Trivento;

vennero dichiarate estinte sessantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1988, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale l'ordinario diocesano di Trivento integra ulteriormente i suddetti elenchi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centonovantaquattro chiese parrocchiali:»;